

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 21 dicembre 1972 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 50 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge Regionale "Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura".

L'anno millenovecentosettantadue..... il giorno ventuno..... del mese di dicembre.....
alle ore 11,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli Vice Presidente di turno.....

vice presidenti i sigg. on. dott. Giuseppe Matarrese.....

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera Antonio Ventura.....

e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		sì	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pelli dr. rag. Emilio <i>Za. prof. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello		sì
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Gresi sig. Michele <i>D'Antonio prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarco avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schiardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro			45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo		"	46) Sorice avv. Erzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si sono allontanati: Abbadessa, Alemanno, Borgia, Calvario, Clemente, Finocchiaro, Grosso, Papa, Quarta, Rotolo, Scamarcio, Tarricone).

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Ulteriori interventi in favore della agricoltura".

Da la parola al Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente, avv. Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

La Regione Puglia, a termine dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25/5/1970, n. 364, può assumere a suo totale carico le spese occorrenti per l'attuazione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25/5/1970, n. 364, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legge 18/11/1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Per l'attuazione delle misure di cui al 1° comma del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di f. 1.000 milioni.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16 è autoriz.

zata la ulteriore spesa di £. 1.400 milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

(milioni di lire)

ART. 8 - Interventi per la concessione di prestiti

a tasso agevolato alle Cooperative agri-

cole per la corresponsione di accenti ai

soci e ai produttori conferenti.

£. 100

ART. 11 - Interventi per la concessione di prestiti

di conduzione a tasso agevolato a favore

di imprenditori agricoli, singoli o asso-

ciati.

£. 1.000

ART. 17 - Contributi in conto capitale per la co-

struzione e il riattamento di strade vici-

nali ed interpoderali, nonché per la co-

struzione di acquedotti rurali.

£. 150

ART. 19 - Contributi in conto capitale per lo svi-

luppo ed il potenziamento delle elettrifi-

cazione rurale.

£. 150

Approvato con votazione palese all'unanimità (Si sono allontanati: Aprile, Matarrese; è rientrato il consigliere Grosso).

Art. 3

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonché quelli previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 15, sono assistiti, ai sensi dell'art. 56 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario", istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonché per quelli previsti dal 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971,

n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale
21 dicembre 1972, n. 16.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall'art. 16
della legge 27/10/1966, n. 910, ancorché ricadenti nei territori classificati
montani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell'Agri-
cultura e dell'Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall'arti-
colo 40 della predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novem-
bre 1972.

Approvato con votazione palese all'unanimità (Sono rientrati: Abbadessa, Aprile).

Art. 5

Nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regio-
nale per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

CAPITOLO 6 "Contributo dello Stato per il finanziamento del programma regio-
nale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	£.	P.M.
b) variazione in aumento	£.	2.400.000.000
TOTALE		£. 2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello
stato di previsione dell'entrata risulta £. 51.325.168.622. Correlativamente, si
provvede ad istituire al titolo III dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l'anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi
nel settore dell'agricoltura" con una previsione di £. 2.400.000.000 al quale
farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apportata l'ammontare complessivo dello
stato di previsione della spesa risulta di £. 51.325.168.622.

Approvato con votazione palese all'unanimità. (Si sono allontanati: Trisorio Liuz-
zi e Fiore).

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Co

.....stituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica
all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della
legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge "Ulteriori interventi in favore della
agricoltura", nel testo che segue, composto di n. 6 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia, a termine dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge
25/5/1970, n. 364, può assumere a suo totale carico le spese occorrenti per la
attuazione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino di opere pubbli
che di bonifica e di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezio
nali calamità naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi pre
visti dalla predetta legge 25/5/1970, n. 364, con le modalità di cui all'art. 19
del decreto legge 18/11/1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1142.

Per l'attuazione delle misure di cui al 1° comma del presente articolo
è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di L. 1.000 milioni.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, è autorizzata la ulteriore spesa di £. 1.400 milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

(milioni di lire)

ART. 8 - Interventi per la concessione di prestiti

a tasso agevolato alle Cooperative agricole

per la corresponsione di acconti ai

soci e ai produttori conferenti. £. 100

ART. 11 - Interventi per la concessione di prestiti

di conduzione a tasso agevolato a favore

di imprenditori agricoli, singoli o asso-

ciati. £. 1.000

ART. 17 - Contributi in conto capitale per la co-

struzione e il riattamento di strade vici-

nali ed interpoderali, nonché per la co-

struzione di acquedotti rurali. £. 150

ART. 19 - Contributi in conto capitale per lo svi-

luppo ed il potenziamento della elettri-

ficazione rurale. £. 150

Art. 3

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonché quelli previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, sono assistiti, ai sensi dell'art. 56 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario", istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454.

Art. 4

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonché per quelli previsti dal 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971,

n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale
21 dicembre 1972, n. 16.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari; previsti dall'art. 16
della legge 27/10/1966, n. 910, ancorché ricadenti nei territori classificati mon
tani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura
e dell'Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall'art. 40 della
predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novem
bre 1972.

Art. 5

Nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

CAPITOLO 6 - "Contributo dello Stato per il finanziamento del programma re
gionale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	£.	P.M.
b) variazione in aumento	£.	2.400.000.000

TOTALE £. 2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello
stato di previsione dell'entrata risulta £. 51.325.168.622. Correlativamente, si
provvede ad istituire al titolo III dello stato di previsione della spesa del bilan
cio regionale per l'anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi
nel settore dell'agricoltura" con una previsione di £. 2.400.000.000 al quale
farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello
stato di previsione della spesa risulta di £. 51.325.168.622.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Co
stituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare co

me legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

84

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE

Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura.

LEGGE REGIONALE

"Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura".

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Puglia, a termine dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25/5/1970, n. 364, può assumere a suo totale carico le spese occorrenti per l'attuazione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25/5/1970, n. 364, con le modalità di cui all'art. 19 del decreto legge 18/11/1966, n. 976, convertito nella legge 23/12/1966, n. 1142.

Per l'attuazione delle misure di cui al 1° comma del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di £. 1.000 milioni.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16 è autorizzata la ulteriore spesa di £. 1.400 milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della legge

27 ottobre 1966, n. 910:

(milioni di lire)

ART. 8 - Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci e ai produttori conferenti.	£.	100
ART. 11 - Interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati.	£.	1.000
ART. 17 - Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali.	£.	150
ART. 19 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale.	£.	150

Art. 3

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonché quelli previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, sono assistiti, ai sensi dell'art. 55 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario", istituito con l'art. 35 della legge 2/6/1961, n. 454.

Art. 4

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonché per quelli previsti dal 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 15.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall'art. 16 della legge 27/10/1966, n. 910, ancorché ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura e dell'Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall'art. 40 della predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novembre 1972.

Art. 5

Nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

CAPITOLO 6 - "Contributo dello Stato per il finanziamento del programma regionale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	£.	P.M.
b) variazione in aumento	£.	2.400.000.000

TOTALE £. 2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta £. 51.325.168.622. Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo III dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura" con una previsione di £. 2.400.000.000 al quale farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apportata l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta di £. 51.325.168.622.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERE SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SICILIA

E' estratto del verbale della seduta del 21 di
cembre 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Con
siglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli